

**Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 (BUR n. 17/2012) -
Testo storico**

**RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO
FAUNISTICO- VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON
LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1**

**Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano
faunistico- venatorio regionale approvato con legge regionale 5
gennaio 2007, n. 1.**

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 31 gennaio 2013.

2. Le modifiche di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 possono essere richieste dagli ambiti territoriali di caccia alla Giunta regionale che si pronuncia, sentita la competente Commissione consiliare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; per gli ulteriori aspetti, a tali richieste si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

3. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3 comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.